

RUFFANO

COMUNE DI RUFFANO  
PROVINCIA DI LECCE



Settore Lavori Pubblici e Ambiente

Ufficio Ambiente

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2018, n. 466 (BURP n. 53 del 16-04-2018) - Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67 art. 15 "Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto".

Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche del 5 aprile 2018, n. 100 (BURP n. 65 del 10-05-2018).

Deliberazione della Giunta Regionale n. 466 del 27/03/2018 - Adozione ed indizione "Avviso per la presentazione di domanda di contributo finanziario a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata".

## BANDO PUBBLICO

### EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUFFANO

#### Articolo 1 - Finalità

Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione del rimborso a fondo perduto (entro il limite di cui al successivo art. 3) delle spese anticipate da tutti coloro che intendano effettuare interventi volti alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto esistenti sul territorio del Comune di Ruffano avvalendosi di Ditte specializzate.

**L'importo complessivo stanziato dall'Ente per l'iniziativa ammonta a complessivi € 62.500,00** - di cui € 50.000,00 quale contributo regionale (giusta Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 137 del 31 maggio 2018 ad oggetto "Avviso per la presentazione di domande di contributo finanziario a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in edifici di proprietà privata"), ed € 12.500,00 (25%) di cofinanziamento con somme di bilancio comunale.

#### Articolo 2 - Criteri per l'ammissibilità dei contributi

Possono accedere al contributo le persone fisiche proprietarie di manufatti contenenti amianto presenti nel territorio del Comune di Ruffano, che non abbiano richiesto/usufruito di altro tipo di contributo per lo stesso intervento.

I soggetti privati possono chiedere il contributo a fondo perduto (entro il limite di cui al successivo art. 3) solo per manufatti che:

- contengono amianto (lastre o pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura di edifici e come pareti divisorie non portanti; tubi per acquedotti o fognature; tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi per contenere acqua ecc.), e/o elementi contenenti amianto utilizzati

- in ambito domestico (forni, stufe, pannelli di protezione caloriferi, fioriere, ecc.);
- siano presenti negli immobili di proprietà del soggetto richiedente, purché trattasi di situazione in regola con i vigenti strumenti urbanistici;
  - siano abbandonati da terzi su suolo di proprietà del soggetto richiedente, purché questi possa dimostrare di averne denunciato la presenza ad una Pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia locale, Comune, ASL) in data antecedente alla pubblicazione del presente bando.

Non saranno oggetto di incentivo gli interventi realizzati in data antecedente alla chiusura del bando (farà fede la data riportata sulla quarta copia del formulario di trasporto firmata in accettazione dal destinatario).

Potranno usufruire dell'incentivo gli interventi di bonifica che prevedono la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto e non interventi di incapsulamento o confinamento degli stessi.

Nel caso in cui il manufatto contenente amianto sia intestato a più soggetti (es. Condomini) dovrà essere fornita dall'amministratore, o da soggetto formalmente delegato, copia del verbale di assemblea di condominio (o dichiarazione sottoscritta da tutti i proprietari) in cui:

- si esprime la volontà di accedere al presente bando;
- si comunicano le generalità del soggetto delegato alla presentazione della pratica ed alla riscossione del rimborso.

I beneficiari del rimborso avranno l'obbligo di attenersi alle procedure contenute nel presente Bando.

### **Articolo 3 - Spesa massima ammissibile e contributo per ogni singolo intervento**

Il Comune di Ruffano per il conseguimento delle finalità riportate all'art. 1, ha stanziato un importo pari a Euro 62.500,00 (sessantaduemilaecinqcento/00), impegnato con det. Dir. n. 864 del 24/08/2018 secondo gli indirizzi dell'Amministrazione di cui alla D.G.C. n. 133 del 23/08/2018.

**L'incentivo economico concesso al privato richiedente coprirà il 90% (novanta %) della spesa effettivamente sostenuta e documentata;** tuttavia la somma erogata non potrà in alcun caso essere superiore a € **1.000/00 (mille/00)**, iva inclusa, per ogni singolo intervento.

Tale somma riguarda unicamente la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto e non include l'eventuale costo di fornitura di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera.

È espressamente vietata la suddivisione artificiosa dell'intervento di bonifica in più stralci.

Il costo per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto, da indagini di mercato realizzate dagli uffici competenti comunali, è pari ad un **massimo di 0,90 €/kg**. Qualora il cittadino presenti un preventivo riportante un costo unitario superiore al parametro di costo sopra individuato,

la differenza in eccesso non verrà considerata nel calcolo della percentuale del contributo, e rimarrà a carico dello stesso cittadino.

Nello specifico sono ammissibili, ai fini del riconoscimento del rimborso, unicamente le seguenti voci:

- spese connesse alle attività di rimozione, trasporto e conferimento in impianti autorizzati di manufatti contenenti amianto in matrice cementizio e/o resinosa, ivi comprese quelle inerenti all'approntamento del cantiere e delle condizioni di lavoro in sicurezza e la redazione del Piano di Lavoro da presentare alla ASL (ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008) per un importo massimo concedibile pari ad € 1.000,00;
- spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi nella misura massima del 10% dell'importo concedibile.

Il rimborso non è cumulabile con altre agevolazioni, pertanto il beneficiario non deve ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni siano essi europei, statali, regionali o di altra natura. Tra le agevolazioni di cui sopra si intendono compresi anche gli incentivi erogati dal Gestore Servizi Elettrici nazionale (GSE) per l'installazione di impianti fotovoltaici con sostituzione di coperture di fabbricati realizzate con elementi edilizi contenenti amianto (c.d. conto energia) nonché le detrazioni fiscali riguardanti la ristrutturazione edilizia ed il miglioramento energetico dei fabbricati o altre di natura analoga o simile.

#### **Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda e di erogazione del rimborso**

1. Per ottenere il rimborso, il proprietario del manufatto presente nel territorio del Comune di Ruffano dovrà rivolgersi ad una Ditta specializzata che effettua gli interventi di bonifica di beni contenenti amianto, iscritta alle categorie 10A e 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. L'elenco di tali Ditte è disponibile al sito [www.albogestoririfiuti.it](http://www.albogestoririfiuti.it).
2. Le domande per accedere al rimborso dovranno essere inoltrate al Comune di Ruffano utilizzando il modello allegato al presente bando (allegato A). Le domande dovranno essere complete delle indicazioni e della documentazione richiesta e dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente.

Le domande dovranno pervenire **nel periodo temporale intercorrente tra la data di pubblicazione del presente avviso ed il 15/10/2018 compresi.**

Gli interessati potranno far pervenire le istanze a mezzo servizio postale oppure presentandola direttamente al protocollo del Comune di Ruffano, in Corso Margherita di Savoia n° 1, primo piano, nei giorni di apertura al pubblico.

Per l'ammissibilità delle istanze farà fede la data di ingresso del protocollo.

L'istanza, redatta secondo l'Allegato A, dovrà essere corredata con i seguenti elementi:

- copia del documento di identità del richiedente;
- anagrafica del fabbricato e/o immobile oggetto di intervento;
- titolo abilitativo edilizio all'esecuzione delle opere, qualora necessario;
- autorizzazione paesaggistica all'esecuzione delle opere, qualora necessaria;
- documentazione fotografica rappresentativa del materiale e/o del manufatto da rimuovere e smaltire;
- preventivo di spesa per i lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto oggetto del presente bando rilasciato da Ditta specializzata, riportante la stima dei kg ed il costo e la tipologia del manufatto in amianto;
- auto-dichiarazione in merito alla rispondenza ai requisiti previsti nel bando allegata al modello di istanza (allegato B);
- in caso di delega alla riscossione, dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 (allegato C);
- copia, se ricorre il caso, della denuncia della presenza dei materiali abbandonati su suolo privato, con indicazione della Pubblica Autorità a cui è stata inoltrata la denuncia e la data della stessa.

#### **Art. 5 – Domande inammissibili od incomplete**

Saranno considerate inammissibili le domande di rimborso pervenute oltre il termine ultimo indicato all'art. 4 e/o mancanti di uno dei seguenti elementi:

- a) firma in originale dell'istanza;
- b) documento di identità in corso di validità;
- c) indicazione puntuale delle generalità del richiedente;
- d) anagrafica del fabbricato e/o immobile oggetto di intervento;
- e) auto-dichiarazione in merito alla rispondenza ai requisiti previsti nel bando allegata al modello di istanza (allegato B);
- f) copia, se ricorre il caso, della denuncia della presenza dei materiali abbandonati su suolo privato, con indicazione della Pubblica Autorità a cui è stata inoltrata la denuncia e la data della stessa.

Fatto salvo quanto specificato in precedenza, qualora la domanda di rimborso risulti presentata nei termini ma incompleta rispetto a quanto richiesto dal presente Bando, il richiedente dovrà procedere

alla presentazione della documentazione mancante **entro 7 giorni** dalla richiesta di integrazione dell'ufficio comunale competente, pena la definitiva inammissibilità della domanda.

Relativamente al titolo abilitativo edilizio ed all'autorizzazione paesaggistica necessari all'esecuzione delle opere, sarà ritenuta valida anche la trasmissione della documentazione attestante l'avvio, da parte del soggetto richiedente il rimborso, del procedimento per l'ottenimento del titolo e/o autorizzazione suddetti.

È fatta salva la possibilità dell'ufficio comunale competente di richiedere ulteriore documentazione e chiarimenti per i fini del presente bando.

#### **Art. 6 – Ammissibilità ed erogazione del rimborso**

Le domande, pervenute entro i termini temporali stabiliti all'art. 4, saranno oggetto di istruttoria da parte dei competenti uffici comunali al fine di verificare la corretta rispondenza dei requisiti previsti nel presente bando.

L'esito dell'istruttoria determinerà il numero delle istanze ammissibili al rimborso per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto di cui al presente bando.

L'ordine cronologico di presentazione dell'istanza e la disponibilità finanziaria costituiranno i criteri di riferimento ai fini dell'erogazione del rimborso. Relativamente all'ordine cronologico di presentazione delle istanze è fatto riferimento **alla data ed al numero di protocollo assegnato all'istanza**.

In caso di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio comunale per istanza incompleta, farà fede **la data e il numero di protocollo dell'ultima documentazione integrativa trasmessa dal privato richiedente**

Inoltre, nella graduatoria sarà dato **priorità** ai soggetti privati che hanno comunicato, compilando la scheda di **autonotifica** disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia ([http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_orp/Piano+Amianto](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Piano+Amianto)), il possesso di manufatti contenenti **amianto**, in adempimento a quanto previsto dal Piano Regionale Amianto, approvato con D.G.R. n. 908 del 6 maggio 2015, BURP n. 10 del 2 febbraio 2016.

Sulla base dell'attività istruttoria dei competenti uffici comunali, sarà approntato l'elenco delle istanze ammesse al rimborso comprensivo anche dell'importo del rimborso assegnato. Tale elenco sarà oggetto di approvazione con atto del Dirigente del Servizio Comunale competente che effettuerà l'assegnazione dei rimborsi fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria.

L'esito della richiesta di rimborso (sia in caso di riconoscimento del rimborso sia in caso di mancato accoglimento) sarà comunicato formalmente al richiedente.

Nel caso in cui a seguito della conclusione delle procedure di erogazione dei rimborsi risultassero disponibili risorse finanziarie residue, queste potranno essere utilizzate per incentivare le istanze pervenute e non ammesse a rimborso in prima istanza per insufficienza della disponibilità di bilancio o con una successiva riapertura dei termini del bando.

L'erogazione del rimborso agli aventi diritto avverrà in un'unica soluzione previa acquisizione da parte degli uffici comunali competenti della seguente documentazione (Allegato D):

- Fotocopia della carta di identità del titolare/i del manufatto;
- Dichiarazione di fine lavori, contenente la descrizione dell'intervento eseguito, comprensiva di elaborato fotografico, asseverazione di tecnico abilitato circa la conformità degli interventi eseguiti alla normativa vigente in materia di bonifica di materiali contenenti amianto;
- Piano di Lavoro e documentazione attestante l'avvenuto invio all'azienda sanitaria territorialmente competente;
- Provvedimenti autorizzativi per l'esecuzione dell'intervento, se necessari;
- Fotocopia del documento FIR (formulario dell'identificazione del rifiuto) con chiara indicazione dell'indirizzo dell'edificio, del peso e/o dei metri quadrati smaltiti (quarta copia controfirmata e datata in arrivo dal destinatario finale del rifiuto).
- Copia delle fatture inerenti le spese sostenute per la rimozione, trasporto a recupero o a smaltimento e relativi oneri di conferimento, comprese quelle relative alla predisposizione del cantiere e agli oneri di sicurezza, riportanti l'indicazione dell'immobile oggetto di intervento e la del/i manufatto/i rimosso/i, emesse necessariamente da imprese che rispettano i requisiti indicati all'art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", iscritte alla Cat. 10 dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti;
- Copia delle fatture delle spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi, riportanti l'indicazione dell'immobile/fabbricato oggetto di intervento e del/i manufatto/i rimosso/i, se necessari.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata **entro e non oltre 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di accettazione dell'istanza. È fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze, previa richiesta da inoltrare al Comune prima della scadenza del termine dei 30 giorni suddetto.

**Il mancato rispetto del termine sopra indicato per la presentazione della documentazione giustificativa, in assenza di tempestiva richiesta di proroga, determinerà la decadenza del contributo.**

A seguito della verifica della documentazione inoltrata, il Comune procederà ad effettuare il rimborso successivamente all'erogazione del contributo regionale.

Eventuali sopraggiunte variazioni in aumento del costo degli interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto non incideranno sull'ammontare del rimborso riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese preventivate per la rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto il rimborso riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale qualora il suo ammontare dovesse risultare inferiore all'importo massimo concedibile.

### **Articolo 7 - Revoca dei rimborsi**

A insindacabile giudizio dell'amministrazione Comunale, il rimborso non potrà essere erogato nel caso fosse accertata anche una sola delle seguenti condizioni:

- Domanda di rimborso contenente dichiarazioni non rispondenti al vero.
- Intervento realizzato da impresa non abilitata.
- Intervento realizzato senza preventiva presentazione all'ASL del piano di lavoro.
- Presenza di verbale ASL che contesti il mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'esecuzione dei lavori.
- Assenza di idonea attestazione del corretto smaltimento dei rifiuti di amianto.
- mancato rispetto del termine sopra indicato per la presentazione della documentazione giustificativa, in assenza di tempestiva richiesta di proroga.

### **Articolo 8 - Verifiche**

Il Comune di Ruffano avvalendosi, se ritenuto necessario, della collaborazione del Corpo di Polizia Municipale, effettuerà sopralluoghi a campione al fine di verificare la corretta esecuzione delle operazioni ed il possesso dei requisiti necessari per gli interventi.

### **Art. 9 – Riferimenti**

Il responsabile unico del procedimento è l'Arch. Marianna Gnoni, funzionario dipendente del Settore Ambiente del Comune di Ruffano.

Per eventuali comunicazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio tecnico – Servizio Ambiente nei seguenti giorni:

martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00

giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Per eventuali comunicazioni si riportano i seguenti riferimenti:

Tel. 0833 695 531-532-554,

e-mail: [resp.tecnico@comune.ruffano.le.it](mailto:resp.tecnico@comune.ruffano.le.it)

PEC [tecnico.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it](mailto:tecnico.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it)

Il presente bando sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet del Comune di Ruffano.  
<http://www.comune.ruffano.le.it/it>.

#### **Art. 10 – Informativa privacy**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Ruffano e che la partecipazione al presente bando costituisce consenso implicito all'utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente bando sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di procedimenti amministrativi e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.

Titolare del trattamento è il Comune di Ruffano.

Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.

Dalla residenza Municipale, lì 24/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.  
Geom. Daniele BOSCARINO